CAMERA DEI DEPUTATI N. 2514

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Presentata il 24 marzo 1988

Provvedimenti in favore dei piccoli viticoltori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come vi è noto l'attuale legislazione in materia di vinificazione e dei procedimenti connessi non fa alcuna distinzione fra il piccolo e il grande vinificatore imponendo in generale adempimenti burocratici atti a consentire i dovuti controlli per garantire l'osservanza delle norme vigenti.

In proposito va osservato che i piccoli vinificatori per poter adempiere gli obblighi loro imposti dalla legge non hanno la struttura atta a provvedere in merito e devono rivolgersi a studi o a esperti specializzati, terzi, con conseguente gravissimo onere che incide in modo sensibilissimo sul loro reddito.

Coloro che non sono in grado di rivolgersi a tali esperti esterni corrono il rischio di commettere infrazioni a volte del tutto formali gravemente punite in sede di controllo.

D'altro canto i complessi adempimenti a cui sono tenuti si appalesano per lo più inutili ancorché onerosi agli effetti del rispetto della norma.

Ne consegue che ciò scoraggia il piccolo vinificatore che sempre in numero crescente abbandona la trasformazione del prodotto a tutto vantaggio dei grandi vinificatori e, di converso, a danno del consumatore il quale sarà costretto a rivolgersi solo esclusivamente al grande vinificatore che agirà senza la concorrenza del piccolo.

Ancora: il piccolo vinificatore che – costretto ad abbandonare la vinificazione

– vedrà ridotto il proprio reddito sarà. incentivato ad abbandonare la viticoltura anche se opera in zone dove in alternativa a tale tipo di coltura non si offrono altre risorse e ciò sarà un'ulteriore causa dello spopolamento di molte zone collinari del nostro Paese con conseguenti danni ambientali per la mancanza di presenza umana e per i problemi che dovranno essere affrontati in campo sociale per tali forze di lavoro non più occupate.

Appare quindi necessario porre rimedio a ciò modificando *ad hoc* la legislazione vigente in favore dei soli produttori che ottengono vino esclusivamente dalle uve di propria produzione.

A tal fine vi propongo di approvare la seguente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel quarto comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'articolo 9 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è aggiunto dopo il numero 2, il seguente periodo: « Sono inoltre esentati dalla tenuta del registro di carico e scarico e dalla compilazione della scheda di produzione i viticoltori che vinificano uve di propria produzione ottenendo annualmente una quantità di vino inferiore a 100 ettolitri e che dispongono di una superficie vitata in produzione aziendale inferiore a 2 ettari ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1975, n. 222, è sostituito dal seguente:

« L'originale deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario. Delle due copie, la prima a cura del venditore o di una persona o ente o organizzazione da esso delegata per iscritto, con conoscenza all'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi, deve pervenire entro il quindicesimo giorno successivo a quello di compilazione ed a mezzo di lettera o pacco raccomandato, o per consegna diretta, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di spedizione, la seconda deve essere conservata da colui che cede il prodotto ».

ART. 3.

1. L'articolo 7 del decreto ministeriale 22 maggio 1975 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Coloro, salvo i rivenditori al minuto e i produttori di uva che conducono aziende la cui superficie vitata in produzione sia non superiore a ettari due e che ottengono annualmente un quantitativo di vino non superiore a ettolitri 100 (cento), che detengono i prodotti di cui all'articolo 1, devono tenere uno o più registri con conti distinti per ciascun prodotto e per ciascun vino a denominazine di origine controllata o controllata e garantita (v.q.p.r.d.), sui quali devono indicare, ad ogni entrata o uscita:

a) la data dell'operazione;

b) il quantitativo entrato o uscito;

c) il prodotto di cui trattasi, adottando le denominazioni di cui all'articolo 1;

d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita, la scomparsa o la trasformazione del prodotto.

2. Si intendono detenuti per l'esercizio della professione i prodotti che si trovano nelle cantine, nei depositi, locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti o nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili. I produttori viticoltori di cui al comma 1, sono tenuti a conservare, ordinate in raccoglitore per ordine di compilazione, le bollette di cui all'articolo 1 ».

ART. 4.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, salvo i produttori di cui al comma 1 dell'articolo 7, effettui l'imbottigliamento dei vini deve tenere anche

un registro di imbottigliamento sul quale devono essere annotati:

a) la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati;

b) il numero dei vini o vasche od altri recipienti in causa;

c) il numero ed il tipo di bottiglia o fiasco riempiti;

d) il giorno dell'operazione ed il numero del documento di accompagnamento o di altro giustificativo. Il registro previsto per le operazioni di carico-scarico per i contrassegni IVA di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1981, n. 133, sostituisce il registro di cui al presente comma, sempre che contenga le annotazioni prescritte e sia preventivamente vidimato dall'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi competente.

Qualora l'imbottigliamento sia effettuato da terzi, nei registri deve essere riportato il nome e l'indirizzo della persona che ha ordinato l'imbottigliamento, nonché una indicazione che consenta di identificare il vino imbottigliato ».

ART. 5.

1. Il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 10 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, sono sostituiti dai seguenti:

« Le iscrizioni nei registri devono essere effettuate, per le entrate, al più tardi il settimo giorno a quello della ricezione del prodotto e, per le uscite, al più tardi il quindicesimo giorno successivo a quello della spedizione. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura da parte dell'istituto di vigilanza competenti per territorio i modelli progressivamente numerati dal tabulario riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le operazioni di cui al precedente articolo devono essere registrate non più tardi del settimo giorno successivo a quello in cui sono state portate a termine ».

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1981, n. 133, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è prescritto l'uso di uno speciale contrassegno per il condizionamento in recipienti di capacità non superiore a litri sessanta, dei prodotti vinosi destinati alla vendita di cui alla tabella allegata al presente decreto, esclusi quelli soggetti a contrassegno di Stato. Sono esonerati i produttori di vino ottenuto con uve raccolte dai vigneti da loro coltivati che ottengono un quantitativo di vino inferiore a ettolitri 100, purché si avvalgano, per la vendita esclusivamente dei documenti di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1975, n. 222 ».

ART. 7.

1. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, come modificati dall'articolo 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1982, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:

« Le annotazioni sui registri di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle indicate nel quarto comma, devono essere effettuate non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni sulla base delle note di consegna, delle fatture o dei documenti accompagnatori ricevuti ed emessi, distinguendo i quantitativi per categorie e classi. In luogo delle singole

annotazioni, può essere annotato un documento riepilogativo, relativo alle operazioni effettuate in ciascun giorno, sul quale devono essere indicati gli estremi dei documenti ricevuti ed emessi distinguendo i quantitativi per categorie e classi.

Le imprese di cui ai commi precedenti, che utilizzano direttamente macchine elettrocontabili o si avvalgano, per la elaborazione di dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi devono sottoporre a preventiva bollatura degli uffici imposta sul valore aggiunto, competenti per territorio, i modelli progressivamente numerati del tabulato che intendono usare.

Per le annotazioni previste dal presente articolo possono essere utilizzati, in luogo dei registri di cui ai precedenti commi, quelli indicati dal decreto ministeriale 22 maggio 1975, purché tenuti e conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1978, n. 668 ».

ART. 8.

1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 8 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 1986, n. 269, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 gennaio 1987, n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1987, n. 32, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. All'atto della spedizione dei prodotti per i quali è necessario compilare il documento di accompagnamento fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1975, n. 222, dopo la vidimazione effettuata dal comune ai sensi dell'articolo 3, il responsabile della cantina o un suo delegato o comunque l'obbligato alla compilazione del documento deve ripor-

tare nella casella 23 del documento medesimo la dichiarazione « visto partire il prodotto di cui al presente documento il alle ore », completata con la indicazione della data, dell'ora e della firma leggibile del compilatore. Tale dichiarazione deve figurare anche sulle copie del documento di accompagnamento, di cui una deve essere inviata all'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, mentre l'altra deve essere conservata da colui che cede il prodotto.

2. L'originale e le copie del documento di accompagnamento devono essere compilate contemporaneamente, a ricalco ».

ART. 9.

1. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 novembre 1986, dopo le parole « abbia inizio il trasporto del prodotto » si aggiungono le parole « esclusa l'uva fresca ».